



**TRIBUNALE DI CASSINO
ESECUCIONI MOBILIARI
N. /2023 RGEM**

Udienza cartolare del 09.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

II G.E.

Lette le note scritte a cura di creditrice procedente Securitisation e debitori opponenti +4;

Esaminati gli atti e visto l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in capo ai debitori e a diversi terzi, in forza di atto di precetto per Euro 452.630,90 e del titolo esecutivo agli atti;

Viste le dichiarazioni dei terzi, rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c., parzialmente positive;

Poiché:

- la creditrice ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate, benchè irriskorie rispetto al credito vantato;

- gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 II c. c.p.c., con istanza di sospensione, per i seguenti motivi:

1). difetto di legittimazione ad agire, per mancata iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB di

S.p.a., cessionaria di S.p.a., incaricata da Securitisation S.r.l. alla riscossione dei crediti, invocando altresì la nullità del precetto;

- l'opposta afferma che:

1). è legittimo l'operato da parte della S.p.a., incaricata di riscossione e servicing, per le cui attività è sufficiente essere titolare di licenza specifica rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 TULPS, non soggetta a vigilanza della Banca d'Italia;

2). non si tratta di intermediario finanziario, per cui vige l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 106 TUB;

Considerato che non può in questa sede contemplarsi l'istanza di declaratoria di nullità del precetto, avverso il quale andava proposta opposizione nei modi e termini di cui all'art. 617 I c. c.p.c.;

Rilevato, tuttavia, che a fronte delle eccezioni sollevate dagli opposenti, la creditrice procedente non ha depositato atti e documenti a supporto;

Stante, altresì, l'ingente importo del credito;

Ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione della presente esecuzione, ravvisandosi il *fumus* di fondatezza della proposta opposizione;

Letti gli artt. 543, 547, 615, 616, 623, 624 e 625 c.p.c. e il TUB;

Accoglie



l'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva, onerando la parte interessata dell'iscrizione a ruolo della causa di merito, dinanzi al giudice competente, nel termine perentorio del 30.06.2026.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Cassino, addi 14/10/2025

Il G.E.
Dott.ssa Raffaella Trovini

